

Pubblicato il 08/01/2021

N. 00249/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02689/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2689 del 2013, proposto da
Daniela Marra, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avvocato Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio
Emanuele II, 18;

contro

Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Stefano Maria Palmentieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Spagnuolo
Vigorita, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Battista
Conte in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;

Giuseppe Naimo, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Filippo
Degni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Aristide Police in

Roma, viale Liegi, 32;

Maria Baldari, Alessandra Izzo non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera n. 264/12/CONS del 3 maggio 2012 pubblicata in data 14 maggio 2012, con cui l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva interna per la promozione alla qualifica di funzionario ai sensi dell'art. 45 comma 1 bis del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, bandita con Delibera AGCOM n. 416/11/CONS del 22 luglio 2011;
- della suddetta graduatoria definitiva allegata alla Delibera n. 264/12/CONS del 3 maggio 2012, pubblicata il 14 maggio 2012;
- del verbale n. 4 in data 19 aprile 2012 con cui la Commissione esaminatrice ha elaborato i punteggi da attribuire ai candidati per i titoli posseduti;
- del verbale n. 5 in data 27 aprile 2012 recante i punteggi finali della procedura selettiva per cui è causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, di Stefano Maria Palmentieri e di Giuseppe Naimo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso incardinato davanti al T.A.R. Campania, sede di Napoli, l'odierna ricorrente ha impugnato la delibera 264/12/Cons con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva interna indetta dall'AGCOM con delibera 416/11/Cons per la promozione alla qualifica di funzionario di n. 6 candidati;
2. Col medesimo atto introduttivo del giudizio sono stati gravati anche gli atti presupposti elencati in epigrafe, tra cui i verbali adottati dalla Commissione esaminatrice.
3. La partecipazione al concorso in questione è stata riservata al personale di ruolo dell'AGCOM con qualifica di "operativo", in possesso di laurea in materie di interesse per l'Autorità unitamente ad un'esperienza professionale interna di almeno cinque anni. La comparazione è stata effettuata mediante la sommatoria dei punteggi derivanti dalle due prove scritte, da una prova orale e dalla valutazione dei titoli dei candidati. All'esito delle prefate prove concorsuali la ricorrente si è classificata al settimo posto con un punteggio complessivo di 70,34.
4. Con ordinanza n. 937/2013 del 21 febbraio 2013 il T.A.R. Campania ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competente a decidere sulla controversia questo Tribunale davanti al quale l'odierno giudizio è stato ritualmente riassunto.
5. In vista dell'udienza, la parte ricorrente ed il controinteressato Naimo Giuseppe hanno depositato le proprie memorie difensive, in conseguenza delle quali solo la citata parte controinteressata ha replicato con atto depositato il 20 novembre 2020.
6. All'udienza straordinaria del giorno 11 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa con l'odierno ricorso la ricorrente in epigrafe, classificatasi al primo posto degli idonei non vincitori relativamente alla procedura selettiva per la promozione al livello di funzionario di personale con qualifica di operativa già effettivo all'AGCOM, contesta le modalità con cui sono stati attribuiti i punteggi relativi alla valutazione dei titoli, ritenendole illegittime ed in grado di inficiare la bontà della graduatoria di merito.
2. Il gravame si affida ad un unico ed articolato motivo con cui si lamenta la violazione degli artt. 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione oltre che dei criteri di valutazione indicati nel bando di concorso, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.
3. Per un primo aspetto, in particolare, la ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe errato nell'attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione delle ulteriori lingue straniere conosciute rispetto a quella scelta per il colloquio (inglese), non riconoscendole alcun punteggio ad onta delle certificazioni presentate relative allo spagnolo ed al portoghese. Ciò nonostante ad entrambi i controinteressati Palmentieri e Baldari, rispettivamente classificati al quinto ed al terzo posto, sia stato invece assegnato un punto, pur avendo dimostrato la conoscenza di una sola lingua straniera ulteriore.
4. Per un secondo aspetto, invece, la ricorrente lamenta la mancata valutazione delle sue abilitazioni professionali *post lauream* di insegnamento presso le scuole medie e superiori, ottenute per essere stata dichiarata vincitrice di due concorsi pubblici a cattedre indetti nel 1990 e nel 1999. Per converso, al controinteressato Palmentieri la Commissione avrebbe invece riconosciuto un punto per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonostante questa fosse risalente ad un periodo antecedente rispetto al conseguimento della laurea in economia e commercio.

5. Per un terzo aspetto, parte ricorrente contesta l'attribuzione di solo 0,5 punti per il Master Unioncamere conseguito in tema di sviluppo economico nel settore terziario avanzato, ritenendo che lo stesso avrebbe dovuto essere considerato non già "poco pertinente", bensì "pertinente", con conseguente assegnazione di ulteriori 0,5 punti.

6. Per un quarto ed ultimo aspetto, la ricorrente lamenta la mancata valutazione del periodo svolto, per un totale di tredici anni, in qualità di ricercatore autonomo presso il Centro Ricerche e Servizi di Napoli, ITER s.r.l., nonché presso l'Ente Pubblico di Ricerca Scientifica di Roma ISFOL.

7.1 In accoglimento all'eccezione sollevata dal controinteressato Palmentieri 2013 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancato superamento della c.d. prova di resistenza.

7.2 Per consolidata giurisprudenza, invero, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata. Infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale *defensor legitimitatis*, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (*ex multis*, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571).

7.3 Nel caso oggetto dell'odierno giudizio, con un unico motivo di gravame il ricorrente si è limitato a prospettare gli asseriti errori compiuti dalla Commissione nella valutazione dei titoli, senza fornire adeguata prova circa il suo concreto interesse ad agire in giudizio, non mettendo in evidenza l'utilità effettiva che avrebbe tratto dall'accoglimento del gravame. In altri termini, col ricorso non è stato in alcun modo dimostrato come una eventuale sentenza favorevole avrebbe consentito alla ricorrente di rientrare nel novero dei soggetti dichiarati vincitori del concorso, riuscendo così ad ottenere, in via giudiziale, il bene della vita anelato, limitandosi, come già sopra evidenziato, ad elencare una serie di attribuzioni di punti ritenute illegittime. Come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata, il fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento formale quanto piuttosto un vero e proprio *onus probandi* che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel caso di specie grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in giudizio.

8.1 Anche a voler superare la questione di rito così come evidenziata, la quantomeno parziale infondatezza nel merito degli aspetti prospettati con l'unica censura sollevata con il ricorso avrebbe comunque determinato l'inammissibilità dello stesso per mancato superamento della prova di resistenza.

8.2 Come attentamente evidenziato negli scritti difensivi depositati dall'Autorità resistente, i vizi prospettati dalla parte ricorrente impingono su un'attività valutativa eminentemente discrezionale esercitata dalla Commissione che ha valutato i titoli nell'ambito della procedura concorsuale, con particolare riferimento alle contestazioni mosse alle valutazioni relative alle abilitazioni professionali *post lauream*, al Master e della esperienza professionale maturata esternamente all'Autorità resistente. Al riguardo, lungi dal voler affermare l'insindacabilità di tali determinazioni, al Collegio preme evidenziare come in presenza di una spiccata attività discrezionale, come nel caso di specie, le censure

devono essere in grado di fornire sufficienti elementi per dimostrare l'abnormità o la violazione di norme e/o di disposizioni promananti dalla *lex specialis* da parte della Commissione valutatrice, cosa che non è stata effettuata con l'odierno ricorso, non rinvenendosi neppure la prospettata disparità di trattamento tra i candidati.

8.3 Da ultimo, con particolare riferimento al solo aspetto relativo alla valutazione delle lingue conosciute ulteriori rispetto a quella selezionata per lo svolgimento della prova orale, occorre precisare che le contestazioni mosse nei riguardi dei punti attribuiti ai candidati Baldari e Palmentieri, classificati rispettivamente al terzo ed al quinto posto, non sono di alcuna utilità della ricorrente, non potendo comunque la stessa raggiungere una posizione utile in graduatoria mediante l'accoglimento di tale censura.

9. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto della prova di resistenza.

10. La peculiarità delle questioni trattate e la definizione in rito del giudizio costituiscono valide ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO